

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI CINQUE LISTE DI ESPERTI

Articolo 1 - Finalità

1. Con il presente Avviso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Area Agenzia regionale per il lavoro, di seguito Agenzia, intende istituire delle liste di esperti riferite ai differenti ambiti professionali descritti all'articolo 3, composte da soggetti altamente qualificati ed in possesso di comprovata esperienza, per lo svolgimento di attività di ricerca, studio, consulenza, collaborazione, raccolta ed elaborazione dati, attinenti alle finalità della Direzione, come previste dalla vigente disciplina regionale, ai quali conferire incarichi individuali mediante stipulazione di contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 15, comma 15 e seguenti, della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 e del relativo Regolamento approvato con D.P.Reg. 30 novembre 2009, n.0331/Pres..

Articolo 2 - Requisiti generali

1. Possono presentare domanda di inserimento nelle liste le sole persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al D.P.C.M. n.174/1994;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) assenza di condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria attinente all'ambito professionale prescelto tra quelli descritti all'articolo 3, (laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento).

2. Poiché la vigente normativa prevede che si possa prescindere dal possesso dei suddetti titoli universitari in caso di stipulazione di contratti di collaborazione con soggetti che operino nel campo dell'attività informatica o per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, nonché a supporto di attività didattica o di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, ferma restando la necessaria attinenza con la professionalità richiesta per la lista prescelta, possono presentare domanda anche soggetti in possesso del diploma di laurea triennale o del diploma di scuola media superiore che rientrino in tale condizione e, a tal fine, la specifica attinenza dell'eventuale ordine o albo cui il soggetto risulti iscritto, ovvero dell'esperienza lavorativa maturata, dovrà essere evidenziata nella relazione sintetica di cui all'articolo 6, comma 1 lettera c).

3. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

4. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

Articolo 3 - Liste per profili e requisiti professionali

1. I candidati in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di inserimento nelle seguenti liste di esperti, in relazione a ciascuno dei quali si richiede la maturazione di una specifica, significativa, documentabile ed almeno triennale esperienza professionale, come di seguito specificato:

LISTA 1 – Esperti/e di analisi e ricerche su tematiche relative al mondo del lavoro e dell'occupazione, con particolare riferimento al contesto del Friuli Venezia Giulia e dei relativi sistemi produttivi:

esperienza lavorativa maturata presso istituti di ricerca pubblici o privati, università, istituzioni bancarie, organismi di promozione economica, in tema di analisi della congiuntura del mercato del lavoro, di indagini sul campo relativamente alle trasformazioni della domanda e dell'offerta di lavoro, anche con riferimento al campo delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata sul territorio regionale, di analisi di economia del lavoro in relazione alla dinamica economica dei settori produttivi e di quella socio-economica.

LISTA 2 – Statistici esperti/e in estrazione e controllo dati, in ricerche e sondaggi con questionario nel campo del mercato del lavoro e nei settori produttivi:

esperienza lavorativa di gestione e trattamento di dati a fini statistici, con conoscenza dei sistemi di organizzazione delle informazioni amministrative utilizzati dai Centri per l'Impiego del Friuli Venezia Giulia e dall'Osservatorio mercato del lavoro (Ergon@t e banche dati ISTAT, INPS e INAIL), ovvero di esperienza maturata presso istituti di ricerca pubblici e privati, o in società specializzate di sondaggi, in particolare per quando riguarda l'individuazione dell'universo e del campione, la definizione del questionario e delle interviste, il coordinamento degli intervistatori, la predisposizione delle maschere di inserimento dati ed elaborazione degli stessi con programmi statistici adeguati nelle indagini quantitative e qualitative applicate al mercato del lavoro.

LISTA 3 – Esperti/e nei campi della promozione della parità di genere, della partecipazione paritaria delle donne al mercato del lavoro ed alla vita economica del territorio, del contrasto a forme di molestie, discriminazione e vessazione nell'ambiente di lavoro e della promozione della cultura del benessere lavorativo:

esperienza lavorativa in almeno uno dei suddetti ambiti maturata presso strutture o centri studi pubblici o privati che operano in tali ambiti; l'area di intervento può spaziare dal contesto sociale ed economico a quello del mercato del lavoro, giuridico e della consulenza organizzativa.

LISTA 4 – Esperti/e di analisi e di valutazione di politiche del lavoro con riferimento al territorio del Friuli Venezia Giulia:

esperienza lavorativa maturata presso enti pubblici o privati di ricerca e progettazione in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale o presso società specializzate nel campo della valutazione e dell'assistenza tecnica alle Amministrazioni regionale e centrali che si occupano dello sviluppo del mercato del lavoro; l'attività di valutazione deve essere finalizzata a migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, a qualificare i servizi pubblici e privati per il lavoro, alla risoluzione di fenomeni di crisi.

LISTA 5 – Esperti/e nel campo della progettazione ed implementazione di sistemi organizzativi e di reti di servizi rivolti al lavoro ed alle imprese:

esperienza operativa in società od in organismi di consulenza organizzativa pubblici o privati, con compiti di analisi dell'ambiente organizzativo, del clima aziendale, dei carichi di lavoro, di progettazione e riprogettazione dell'organizzazione del lavoro, del ciclo di produzione; tale figura professionale dovrà aver operato come supporto nello sviluppo organizzativo di piccoli uffici o di uffici collegati e con il personale che vi opera, in particolare, per favorire la qualità dei servizi prestati.

2. Ciascuna delle suddette liste verrà suddivisa nelle seguenti categorie:

2.1 titolari di partita IVA accesa per attività connesse con la professionalità della lista cui il soggetto ha chiesto di essere iscritto;

2.2 non titolari di partita IVA, ovvero titolari di partita IVA per tipologie di attività diverse da quelle connesse alla lista cui il soggetto ha chiesto di essere iscritto.

3. Le suddette categorie saranno, a loro volta, suddivise nei seguenti profili, in funzione dell'esperienza maturata negli specifici settori:

3.1 profilo *junior*: soggetti con esperienza complessiva da 3 a 5 anni

3.2 profilo *senior*: soggetti con esperienza complessiva superiore a 5 anni.

4. Ai fini del computo dei periodi per l'inserimento nelle liste verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro subordinato maturati, i rapporti di lavoro autonomo instaurati per consulenza, studio, ricerca o collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, le attività di ricerca, studio, consulenza o collaborazione svolte con altre tipologie di rapporto, tutti *post lauream*, non anteriori all'anno 2000 ed almeno parzialmente attinenti ai requisiti professionali della lista; dal computo rimangono esclusi i periodi di attività per docenze, tirocini e *stage* che, pertanto, non vanno inseriti nel *curriculum*; è escluso il computo di eventuali periodi lavorativi temporalmente sovrapposti, ed in questo caso, la Commissione procederà computando il periodo maggiormente favorevole al candidato in relazione al criterio dell'attinenza di cui al comma 6.

5. Ai fini dell'ammissione alle liste e dell'inserimento nei profili *junior/senior*, verrà considerata computabile esclusivamente l'esperienza temporale maturata dal candidato e riscontrabile dal *curriculum* presentato, almeno parzialmente attinente rispetto ai contenuti professionali richiesti per l'inserimento nella lista prescelta. In caso di discordanza tra il curriculum e la relazione sintetica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), verrà considerato utile il dato presente nel *curriculum*.

6. L'attinenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati verrà valutata, in relazione ai contenuti della prestazione lavorativa, applicando i seguenti coefficienti:

0,25: attinenza marginale (indicativamente meno o uguale a 1/4 delle attività indicate);

0,50: attinenza parziale (indicativamente tra 1/4 e 1/2 delle attività indicate);

0,75: attinenza media (indicativamente tra 1/2 e 3/4 delle attività indicate);

1,00: attinenza piena/alta (indicativamente più di 3/4 delle attività indicate).

I suddetti coefficienti saranno utilizzati come moltiplicatori nel computo temporale dell'esperienza lavorativa del candidato.

Articolo 4 - Durata di validità delle liste e aggiornamenti

1. Le liste di esperti rimangono in vigore per tre anni a decorrere dalla data della prima approvazione.

2. Le liste stesse saranno soggette a due periodici aggiornamenti, in relazione ai quali le nuove domande di inserimento, ovvero di aggiornamento del *curriculum* professionale precedentemente presentato, dovranno essere presentate perentoriamente nel corso del mese di novembre dell'anno 2017 e dell'anno 2018, all'indirizzo e con i mezzi e le modalità di cui all'articolo 7.

3. L'eventuale modifica dello *status* rispetto alla titolarità o meno di partita IVA deve essere comunicato tempestivamente ed, a tal fine, l'aggiornamento delle liste viene effettuato in qualsiasi momento.

Articolo 5 - Condizioni di incompatibilità

1. Sono incompatibili con l'inserimento nelle liste di esperti:

- i dipendenti regionali o chi, a qualsiasi titolo, abbia in essere rapporti di lavoro subordinato con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; a questa categoria sono equiparati i lavoratori somministrati;
- soggetti che rivestono cariche in organi istituzionali, associazioni di categoria, parti sociali o enti bilaterali;
- i soggetti che svolgano incarichi o attività di consulenza e assistenza nell'ambito di progetti e iniziative all'interno di programmi comunitari che espressamente prevedano l'incompatibilità.

2. L'Agenzia si riserva di valutare di volta in volta, in sede di procedura selettiva per il conferimento di un incarico, eventuali casi di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ovvero di mera inopportunità, nei confronti dei soggetti che svolgano attività di lavoro e/o consulenza in Enti di formazione accreditati nella Regione Friuli Venezia Giulia o comunque per operatori che fruiscono di finanziamenti gestiti dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

3. La condizione di incompatibilità si rileva al momento dell'assunzione dell'incarico; è consentito, pertanto, presentare la candidatura segnalando nella richiesta di iscrizione il motivo dell'incompatibilità e dichiarando, nel contempo, la disponibilità a valutare la rimozione di detta condizione, in occasione di un'eventuale proposta di incarico.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la cancellazione immediata dalla lista.

Articolo 6 - Documenti da presentare

1. Le candidature devono essere presentate, in lingua italiana, compilando i documenti di seguito descritti, a pena di esclusione:

a) richiesta di iscrizione alla lista di esperti, conforme allo schema allegato al presente Avviso, debitamente sottoscritta in forma autografa, redatta in carta semplice in forma di dichiarazione sostitutiva ex articoli 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000;

b) *curriculum* professionale in formato europeo, firmato in originale, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); il *curriculum* dovrà indicare con il massimo dettaglio possibile la quantificazione temporale dell'esperienza lavorativa maturata (date di inizio e fine dei singoli rapporti

di lavoro) e l'indicazione per esteso dell'ente/datore di lavoro/committente presso cui sono state prestate le attività lavorative;

c) relazione sintetica firmata in originale, composta da un massimo di due cartelle, che illustri i punti di attinenza della laurea posseduta con la specifica professionalità richiesta per l'inserimento nella lista prescelta, nonché le più significative esperienze professionali maturate; in mancanza della specializzazione universitaria o dell'iscrizione in ordini o albi professionali, la relazione sintetica dovrà illustrare efficacemente l'attinenza dell'esperienza lavorativa maturata con la specifica professionalità richiesta per l'inserimento nella lista prescelta.

2. Nella richiesta di iscrizione il candidato dovrà altresì indicare, se già disponibile, una casella di posta elettronica certificata personale (PEC) che dovrà essere utilizzata per le comunicazioni formali inerenti alle liste stesse ed alle procedure selettive per il conferimento di eventuali incarichi.

3. I partecipanti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente in seguito accertato dall'Agenzia, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalle liste e l'adozione altresì di ogni altra azione prevista dalla legge.

Art. 7 – Modalità di presentazione delle candidature

1. La domanda, corredata degli allegati e di fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità, deve pervenire all'indirizzo "Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Area Agenzia regionale per il lavoro, Via San Francesco d'Assisi 37 – 34133 Trieste" perentoriamente entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione FVG, mediante una delle seguenti modalità:

- servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure posta prioritaria;
- consegna diretta a mani, da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 (6° piano, stanza 607);
- spedizione tramite agenzia di recapito.

2. In alternativa alle suddette modalità di invio la domanda può essere inviata a mezzo di posta elettronica certificata personale all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it ed in questo caso, la sottoscrizione della stessa deve avvenire mediante una delle seguenti modalità:

a) con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione digitale)

b) con firma autografa e scansione in formato pdf, unitamente ad un documento d'identità in corso di validità.

La validità della modalità di invio elettronico è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio alla casella lavoro@certregione.fvg.it da PEC non personale, oppure da casella di posta elettronica ordinaria.

3. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento, fatta salva la spedizione via posta elettronica certificata, sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Agenzia stessa.

4. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali e declina ogni responsabilità in ordine al mancato o tardivo recapito del plico.

5. I candidati devono indicare nella domanda in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda, il codice "ESPnumero/2016 della lista" (esempio: "ESP3/2016" per la domanda di inserimento nella lista n.3 dell'Avviso), identificativo della procedura.

6. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

7. L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, in qualsiasi fase della procedura, i dati relativi alle dichiarazioni sostitutive rese. La rilevazione di non conformità tra quanto dichiarato all'atto della

presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, comporta l'immediata esclusione della candidatura e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

8. Con la presentazione della domanda il candidato accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni del presente Avviso.

Art.8 - Ammissibilità delle candidature

1. L'accertamento del possesso dei requisiti generali e professionali richiesti per l'iscrizione alle liste sarà effettuato da una Commissione interna nominata con provvedimento del Direttore centrale.

2. Ai fini del computo dei periodi per l'inserimento dei candidati nei profili previsti all'articolo 3, comma 3, la Commissione prenderà a riferimento i periodi di vigenza dei singoli contratti, escludendo sovrapposizioni temporali. A tal fine sono, altresì, valutabili i periodi di attività relativi ad eventuali dottorati di ricerca attinenti e portati a termine con il conseguimento del titolo.

3. In caso di mancanza di date precise relativamente ai periodi lavorativi, ai fini del computo la Commissione procederà arrotondando i periodi nel senso meno favorevole al candidato (es.: attività indicata dal 2000 al 2003 viene considerata utile dal 31/12/2000 al 1/1/2003; attività indicata "nel 2013" oppure "mese di marzo" viene considerata utile per 1 giorno).

4. Gli eventuali periodi di attività attinente svolta nell'ambito di società o studi professionali dovranno essere temporalmente specificati nel dettaglio con riferimento ai singoli committenti, pena l'esclusione dal computo dei periodi stessi.

Art. 9 - Approvazione delle liste degli esperti.

1. L'approvazione delle liste e dei successivi aggiornamenti avviene entro 90 giorni dai termini previsti all'articolo 7, comma 3, primo periodo ed all'articolo 4, comma 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'iscrizione alle liste è condizione obbligatoria per poter stipulare contratti di lavoro autonomo con l'Agenzia negli ambiti professionali descritti all'articolo 3, fatti salvi gli eventuali casi di procedura comparativa andata deserta. Non sussiste obbligo, tuttavia, per l'Agenzia di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alle liste medesime, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti. Ognuno degli specifici incarichi verrà conferito secondo i criteri descritti all'articolo 10.

3. I candidati ammessi alle liste, qualora non l'avessero già fatto all'atto della presentazione della domanda, si obbligano ad indicare tempestivamente una casella di posta elettronica certificata personale di riferimento, che sarà utilizzata quale unico canale per le comunicazioni formali inerenti alle procedure per il conferimento di eventuali incarichi.

Art. 10 - Conferimento degli incarichi e criteri di valutazione

1. Fatti salvi i casi di conferimento diretto di cui al comma 8, la selezione comparativa finalizzata al conferimento dei singoli incarichi viene formalizzata con decreto del Direttore dell'Agenzia che, a tal fine, si avvale del supporto di una Commissione interna nominata con provvedimento del Direttore centrale, il cui giudizio è insindacabile. E' ammessa l'eventuale partecipazione alle riunioni, con funzioni consultive, del personale regionale competente per materia rispetto allo specifico oggetto dell'incarico da conferire.

2. Ai fini della procedura selettiva, la Commissione valuterà le seguenti tipologie di titoli, purché almeno parzialmente attinenti con l'oggetto dell'incarico da conferire e *post lauream*:

- a) dottorati di ricerca conclusi;
- b) master e scuole di specializzazione universitari;
- c) rapporti di lavoro subordinato maturati, non anteriori all'anno 2000;
- d) rapporti di lavoro autonomo instaurati per consulenza, studio, ricerca o in forma di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, non anteriori all'anno 2000;
- e) pubblicazioni effettuate (sia cartacee che su *web*), su riviste scientifiche, siti o collane specializzate o istituzionali, non anteriori all'anno 2000, nel numero massimo di 10 pubblicazioni.

3. Non verranno valutati i contratti per attività di docenza, né periodi di *stage* o tirocini.

4. La Commissione attribuirà ai suddetti titoli i punteggi applicando i seguenti criteri:

- a) per i titoli di cui alla lettera a), attinenza: alta = 2 punti, media = 1,5 punti, bassa = 1 punto;

- b) per i titoli di cui alla lettera b), attinenza: alta = 1 punto, media = 0,6 punti, bassa = 0,3 punti;
- c) per i titoli di cui alla lettera c): 0,5 punti al mese, frazionabili;
- d) per i titoli di cui alla lettera d): 0,5 punti al mese, frazionabili;
- e) per i titoli di cui alla lettera e), per ciascuna pubblicazione effettuata: attinenza massima = 0,3 punti, attinenza media = 0,2 punti, attinenza bassa = 0,1 punti.

5. Ai fini del computo dei periodi relativi ai titoli di cui alle lettere c) e d) del punto 2, la Commissione prenderà a riferimento i periodi di vigenza dei singoli contratti; è escluso il computo di eventuali periodi lavorativi temporalmente sovrapposti: in questo caso la Commissione procederà computando il periodo maggiormente favorevole al candidato in relazione al criterio dell'attinenza di cui al comma 6.

6. I punteggi di cui alle lettere c) e d) del punto 2 verranno ponderati dalla Commissione in funzione del loro livello di attinenza rispetto allo specifico oggetto dell'incarico da conferire, applicando i seguenti coefficienti moltiplicatori: attinenza massima = 1, attinenza alta = 0,75, attinenza media = 0,50, attinenza bassa = 0,25.

7. La Commissione, laddove ravvisi la necessità di una più puntuale valutazione delle esperienze lavorative, in aggiunta ai suddetti criteri valutativi, può utilizzare dei sub-criteri da adottare in apertura delle sedute.

8. In caso di conferimento diretto dell'incarico ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con D.P.Reg 0331/2009, il provvedimento di individuazione del collaboratore esterno viene adottato dal dirigente preposto alla struttura competente per materia.

Art. 11 - Sede di svolgimento delle prestazioni

1. La sede di svolgimento delle attività è individuata conformemente alle necessità connesse alla realizzazione dei progetti assegnati.

Art. 12 - Compensi

1. I compensi saranno stabiliti di volta in volta in rapporto alla durata, alla rilevanza delle prestazioni ed ai prezzi di mercato dei contratti per attività di studio, ricerca, consulenza e collaborazione normalmente praticati in ambito regionale per prestazioni di analogo contenuto ed avuto, altresì, riguardo ai parametri stabiliti dalla circolare del Ministero del lavoro n.2 del 2 febbraio 2009.

2. In nessun caso, tuttavia, il compenso potrà superare una quantificazione massima a giornata/uomo pari ad € 250,00 per il profilo *junior* ed € 350,00 per il profilo *senior*, laddove per giornata/uomo si intende un impegno lavorativo giornaliero indicativo di ore 7.30.

3. Il compenso di cui al comma 2 potrà essere integrato con la previsione nel contratto di un regime di rimborso delle spese di trasporto o di trasferta effettivamente sostenute e documentate nel dettaglio, con applicazione della vigente disciplina per i dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 13 - Adempimenti e vincoli

1. In caso di accettazione, la disponibilità alle prestazioni stabilite dall'incarico deve avvenire nei tempi contrattualmente previsti ed il soggetto, salvo eccezionali e comprovati motivi, non può interrompere il lavoro iniziato, pena l'esclusione dalla specifica lista.

2. Ai soggetti ammessi alle liste è consentito qualificarsi esternamente quali esperti dell'Agenzia esclusivamente con riferimento agli specifici contenuti dei contratti stipulati.

Art. 14 - Trattamento dei dati

1. La documentazione pervenuta dai candidati per l'iscrizione alle liste verrà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed a tal fine si precisa:

- che il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di elenchi per eventuali successivi affidamenti di incarichi professionali;
- che il trattamento sarà effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con sede in Trieste, Via San Francesco d'Assisi 37, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed addetti di altre strutture della Regione che necessitassero di attingere alle professionalità di cui al presente Avviso per il conferimento di incarichi individuali;
- il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore centrale competente in materia di lavoro.

Art.15 – Pari opportunità

1. L'Agenzia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 16 - Informazioni sull'avviso

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente al suo allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è, inoltre, reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nelle seguenti sezioni:

- Bandi e Avvisi http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/MODULI/bandi_avvisi/ "Avviso per l'istituzione di 5 liste di esperti";

- <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/dati-analisi-mercato-lavoro/>.

Informazioni possono, inoltre, essere richieste scrivendo all'indirizzo email arealavoro@regione.fvg.it.

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Agenzia regionale per il lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, via San Francesco d'Assisi n. 37, Trieste. Il Responsabile dell'istruttoria è il titolare della Posizione organizzativa Affari amministrativi, giuridici e contratti.

Allegati:

Allegato: modello richiesta di iscrizione alla lista di esperti

**AVVISO PER L'ISTITUZIONE DI CINQUE LISTE DI ESPERTI
DOMANDA DI AMMISSIONE**

Alla Direzione centrale lavoro formazione
istruzione pari opportunità politiche giovanili
ricerca e università
Area Agenzia regionale per il lavoro
Via san Francesco d'Assisi 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a: _____
(cognome e nome)

nato/a a _____ il _____
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)

residente a _____
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____

eventuale partita IVA _____

presa visione dell'Avviso approvato con decreto del Vice Direttore centrale preposto all'Area Agenzia regionale per il lavoro 07 ottobre 2016 per l'istituzione di cinque liste di esperti accreditati,

chiede

l'inserimento del proprio nominativo nella lista n. _____ denominata:

La richiesta di inserimento è presentata per la seguente categoria (art.3, comma 2 dell'Avviso):

titolari di partita IVA accesa per attività connesse con la professionalità della suddetta lista;
oppure

non titolari di partita IVA, ovvero titolari di partita IVA per tipologie di attività diverse da quelle connesse alla suddetta lista.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali di cui all'articolo 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue:

1) di essere cittadino/a italiano/a;

di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione europea _____;

2) di godere dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio (in alternativa):

4.1 laurea quadriennale o specialistica in _____
_____ classe _____ (da specificare in caso di

laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario)

conseguita presso l'Università di _____ in
data _____

Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione _____

oppure

4.2 laurea triennale in _____

_____ classe _____
conseguita presso l'Università di _____ in data _____

oppure

4.3 diploma di scuola secondaria superiore _____
conseguito presso _____ in data _____

5) di _____ essere iscritto all'ordine/albo professionale _____
_____ al n. _____ dal _____

6) di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art.5 dell'Avviso
ovvero
di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità _____

_____ ma di essere disponibile a valutare l'eventuale rimozione della stessa al momento del conferimento dell'incarico;

7) di prendere atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione dell'iscrizione e dell'allegato *curriculum* e quanto diversamente accertato dagli Uffici, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla lista e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente recapito:

Cognome _____ Nome _____
via/piazza _____ n. _____
Comune/frazione _____ CAP _____
Provincia _____

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la Direzione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili alla Direzione stessa.

Recapito telefonico mobile: _____ Recapito telefonico fisso: _____

Indirizzo di posta elettronica: _____

Indirizzo PEC personale : _____

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega (segnare con una x):

Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto in forma autografa (art.6, comma 1, lett. b) dell'Avviso)

fotocopia leggibile di un documento identità personale in corso di validità

relazione sintetica di cui all'art.6, comma 1, lett. c) dell'Avviso

Data _____

Firma leggibile _____